



CITTA' DI CASTROVILLARI

Piazza Municipio, 1 – Palazzo di Città - Cap. 87012 – Prov. Cs –
Cod. Fisc. 83000330783 – P. I. 00937850782 – C.C.P. 298893 –

Verbale n.3

OGGETTO: Indicazioni su sistema valutazione performance e Piano Performance 2019.

L'anno 2019, il giorno 29 del mese di gennaio alle ore 15.30 circa si è riunito, a seguito di regolare convocazione, presso il comune di Castrovillari nell'ufficio del Segretario Generale Dr. Angelo Pellegrino, l'Organismo Indipendente di Valutazione del Comune di Castrovillari nominato dal Sindaco con proprio Decreto n.26572 del 15/11/2018 nella persona dei Sigg.ri:

Prof. Dott. BRUZIO Edmondo, nato a Cosenza l'11/12/1966 e residente in Cassano All'Ionio (CS) alla Contrada Salicette, con funzioni di Presidente giusto decreto di nomina n.28790 del 13/12/2018;

Dott. Vercillo Martino Aristide, nato a Rende l'08/02/1969 e residente in Cosenza in via Corso Mazzini n. 130;

Dott. Gatto Marianna, nata a Cosenza il 15/08/1969 e residente in Castrovillari in via Alberto D'Alessandria n. 22.

Premesso

Che

- L'attuale sistema di misurazione e valutazione della performance è stato approvato con Delibera di Giunta comunale n. 91 del 23 maggio 2014 ed è attualmente in vigore;
- Alla data odierna detto sistema non è stato modificato;
- In base a quanto disposto dall'art. 7 del D.Lgs. 150/2009 per come modificato dalla Legge, impone all'Amministrazione di verificare entro il 31 gennaio di ogni anno la validità dell'attuale sistema di misurazione e valutazione della performance con il relativo parere dell'OIV.

Pertanto, l'OIV considerato che non vi sono atti di modifica di tale sistema esprime parere favorevole sullo stesso, e sulla base di quanto espresso nel precedente verbale formula indicazioni sulla modifica del sistema di misurazione e valutazione vigente e su una migliore definizione degli obiettivi, indicatori e target nel prossimo piano della Performance.

In merito a quanto indicato dalla circolare della funzione pubblica del 09/01/2019 circa l'obbligo di approvare il Piano della Performance da adottare e pubblicare entro il 31 gennaio si fa presente che:

La circolare della Funzione Pubblica 9 gennaio 2019, infatti, si rivolge perentoriamente a tutte le amministrazioni comprese nell'articolo 1, comma 2, del d.lgs 165/2001, tra cui appunto anche gli enti locali, e dispone: "Si coglie, infine, l'occasione per ricordare la necessità, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 10, comma 5, del d.lgs. 150/2009, di comunicare tempestivamente a questo Ufficio le motivazioni dell'eventuale ritardata approvazione dei documenti del ciclo, con particolare riferimento al Piano delle performance (da adottare e pubblicare entro il 31 gennaio) e alla Relazione annuale sulla performance (da adottare, validare e pubblicare entro il 30 giugno).

Come avviene sin dall'entrata in vigore del d.lgs 150/2009, sia la circolare, sia le preoccupazioni degli



CITTA' DI CASTROVILLARI

Piazza Municipio, 1 – Palazzo di Città - Cap. 87012 – Prov. Cs –
Cod. Fisc. 83000330783 – P. I. 00937850782 – C.C.P. 298893 –

enti locali derivano da una lettura erronea dell'articolo 10, comma 5. Esso non obbliga per nulla le amministrazioni locali né ad adottare il piano della performance, né, soprattutto, a rispettare le scadenze, che sono previste solo ed esclusivamente per le amministrazioni diverse da quelle locali.

La previsione contenuta nel comma 1-bis dell'articolo 10 del d.lgs 150/2009, ai sensi del quale "Per gli enti locali, ferme restando le previsioni di cui all'articolo 169, comma 3-bis, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, la Relazione sulla performance di cui al comma 1, lettera b), può essere unificata al rendiconto della gestione di cui all'articolo 227 del citato decreto legislativo", rinvia senza dubbio alcuno alle regole disposte dall'ordinamento degli enti locali:

1. per l'approvazione del piano degli obiettivi, che si ritrovano:

a. nel richiamato comma 3-bis dell'articolo 169 del Tuel, ai sensi del quale "Il PEG è deliberato in coerenza con il bilancio di previsione e con il documento unico di programmazione. Al PEG è allegato il prospetto concernente la ripartizione delle tipologie in categorie e dei programmi in macroaggregati, secondo lo schema di cui all'allegato n. 8 al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni. Il piano dettagliato degli obiettivi di cui all'articolo 108, comma 1, del presente testo unico e il piano della performance di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, sono unificati organicamente nel PEG"; pertanto, negli enti locali non c'è alcun piano della performance: al suo posto il PEG, del quale deve far parte il piano dettagliato degli obiettivi, che coincide col piano della performance;

2. nel comma 1 dell'articolo 169 del Tuel che indica il termine di approvazione del PEG: "La giunta delibera il piano esecutivo di gestione (PEG) entro venti giorni dall'approvazione del bilancio di previsione, in termini di competenza. Con riferimento al primo esercizio il PEG è redatto anche in termini di cassa. Il PEG è riferito ai medesimi esercizi considerati nel bilancio, individua gli obiettivi della gestione ed affida gli stessi, unitamente alle dotazioni necessarie, ai responsabili dei servizi".

Dunque, per gli enti locali semplicemente non esiste il termine del 31 gennaio per l'approvazione del piano dettagliato degli obiettivi: poiché esso è parte integrante del PEG, la scadenza è resta il ventesimo giorno successivo all'approvazione del bilancio.

Si suggerisce, come ha più volte indicato la Corte dei conti, (deliberazione della Sezione Autonomie 18/2014) di dotarsi di strumenti provvisori di indirizzo e di programmazione finanziaria e operativa (quali ad esempio il Piano esecutivo di gestione provvisorio e/o direttive vincolanti degli organi di governo) al fine di sopperire all'assenza, all'inizio dell'esercizio, degli strumenti di programmazione previsti dall'ordinamento. Ciò deve consentire di raggiungere i principali obiettivi sopra richiamati, in attesa della definitiva approvazione del bilancio di previsione, al fine di evitare una gestione in esercizio provvisorio "al buio", carente, cioè, di indirizzi approvati dai competenti organi di governo".

Pertanto, alla luce di queste considerazioni, l'OIV rimanda all'approvazione del Bilancio Preventivo e, nei successivi venti giorni, del relativo PEG, l'approvazione del Piano della Performance relativo all'anno 2019 ed i relativi adempimenti di competenza.

Castrovillari, li 29/01/2019

Bruzio Edmondo

Vercillo Martino Aristide

Gatto Marianna